REGOLAMENTO ALBO FORNITORI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 1 - Istituzione dell'Albo fornitori.

- 1. È istituito l'Albo fornitori dell'ACOSET S.p.a., la cui tenuta è affidata all'Ufficio Gare e appalti o ad altra struttura individuata dal Presidente.
- 2. L'Albo fornitori è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte le informazioni relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici.
- 3. Nell'Albo fornitori sono iscritti gli operatori economici di cui al comma 2 che ne fanno domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 4 con determina del Presidente.
- 4. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una o più sezioni dell'Albo fornitori e nell'ambito di ciascuna sezione, per una o più categorie.

Art. 2 - Sezioni dell'Albo fornitori.

- 1. L'Albo fornitori si articola nelle seguenti sezioni:
- a) sezione I: prestatori di forniture e servizi;
- b) sezione II: esecutori di lavori.
- 2. Ai fini della definizione dell'oggetto principale del contratto si applica la disciplina dell'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici.
- 3. Nell'ambito di ciascuna sezione, l'Albo fornitori è articolato per categorie e classi, secondo le tabelle allegate ai Regolamenti dei lavori in economia e delle forniture e servizi in economia. Tali tabelle possono essere modificate con provvedimento del Presidente.
- 4. Per le tipologie di lavori, forniture e servizi per i quali non figurano, o non figurano in numero sufficiente per l'espletamento delle procedure, ditte iscritte nell'Albo fornitori, la società procede ad indagine di mercato per la individuazione delle ditte; è fatta salva la facoltà di interpellare operatori economici non iscritti all'Albo fornitori ritenuti idonei.

Art. 3 - Utilizzo dell'Albo fornitori.

1. L'utilizzo dell'Albo fornitori avviene secondo criteri di rotazione.

Art. 4 - Tenuta dell'Albo fornitori.

- 1. La tenuta dell'Albo fornitori è disciplinata dal presente regolamento e dai provvedimenti attuativi assunti dal Presidente.
- 2. La iscrizione è disposta, per ciascuna sezione e categoria, sulla base dell'ordine progressivo di arrivo della relativa domanda, corredata dalla documentazione richiesta. Nel caso di documentazione incompleta, ai fini dell'ordine progressivo di arrivo, verrà preso in considerazione quello desunto dalla data di presentazione delle integrazioni.
- 3. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo fornitori, ciascun operatore economico deve tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di richiesta di iscrizione; la comunicazione si intende validamente resa se completa e inviata non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione medesima è intervenuta.
- 4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, sia in caso di omessa comunicazione che in caso di comunicazione parziale, comporta la cancellazione dall'Albo fornitori per l'annualità di riferimento, nonché l'impossibilità di conseguire l'iscrizione per l'annualità successiva.

- 5. Costituiscono cause di cancellazione dall'Albo fornitori con impossibilità di conseguire l'iscrizione per l'annualità successiva il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- a) l'accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, dovuta a false dichiarazioni o a produzione di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- b) il mancato rispetto degli obblighi contrattuali documentato dalla negativa attestazione di regolare esecuzione o fornitura redatta dal dirigente della struttura competente per materia o dal responsabile unico del procedimento;
- c) il venire meno dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici.
- 6. Costituisce causa di cancellazione dalla specifica sezione e categoria dell'Albo fornitori e di diniego di iscrizione per le due successive annualità, la mancata presentazione di offerta per due procedure consecutive, ove la ditta non abbia dato formale comunicazione di non interesse a partecipare alla procedura.
- 7. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 5 - Aggiornamento dell'Albo fornitori.

- 1. La tenuta dell'Albo fornitori è soggetta ad aggiornamento a cadenza annuale.
- 2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori iscritti all'Albo fornitori sono tenuti a confermare e se del caso aggiornare, i dati relativi alla propria iscrizione, allegando a dimostrazione della regolarità per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, un D.U.R.C. valido.
- 3. La mancata comunicazione e la mancata trasmissione del D.U.R.C. nei termini di cui al comma 2 comporta l'automatica cancellazione dall'Albo fornitori per la annualità di riferimento.
- 4. In prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui al comma 2 è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di materiale costituzione dell'Albo fornitori.

Art. 6 - Sistema di qualificazione degli aggiudicatari di lavori, forniture e servizi.

- 1. Al fine di concorrere al miglioramento della qualità delle prestazioni rese in regime di affidamento a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, è attivato il sistema di qualificazione degli aggiudicatari della esecuzione di lavori e dell'affidamento di forniture e servizi a favore dell'ACOSET.
- 2. Il sistema di qualificazione di cui al comma 1, si propone di verificare, anche sulla base della valutazione da parte di organi e strutture dell'ACOSET del grado di soddisfazione del servizio reso, gli standard qualitativi delle prestazioni.
- 3. Il livello di classificazione conseguito dagli operatori economici nel sistema di qualificazione attivato ai sensi del presente articolo, costituisce criterio orientativo per le strutture dell'ACOSET in sede di affidamento diretto nelle procedure negoziate.

Art. 7 - Trattamento dati personali.

- 1. I dati personali dei quali l'ACOSET viene in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori sono trattati dalla struttura responsabile nel rispetto della normativa vigente.
- 2. Tutti i dati raccolti saranno trattati in conformità al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.
- a) i dati personali, verranno registrati su supporti elettronici protetti e su supporto cartaceo e saranno trattati in via del tutto riservata dalla società;
- b) i dati personali non verranno comunicati ovvero diffusi a terzi, se non per le esigenze delle procedure di tenuta dell'albo e della sua pubblicazione, delle procedure di aggiudicazione o per l'accesso agli atti amministrativi;

- c) La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per l'iscrizione all'albo, e il mancato conferimento preclude l'iscrizione.
- 3. Titolare del trattamento è la Società ACOSET s.p.a.

Art. 8 - Norma transitoria

- 1. Sarà costituito con la guida e responsabilità di un Ingegnere interno, apposito Ufficio con il compito specifico e prioritario di esaminare, controllare e verificare il rispetto di tutte le norme vigenti per ogni singola domanda di iscrizione.
- 2. Nelle more del completamento di tutte le operazioni necessarie di cui al comma precedente, si procederà, nei limiti e nel rispetto della normativa.
- 3. La responsabilità di cui sopra sarà affidata ai vari RUP di ogni singolo progetto.
- 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si riserva di verificare l'omogeneità e uniformità complessiva di cui al comma precedente.
- 5. Spetterà comunque al RUP di ogni singolo progetto e/o intervento di verificare il rispetto di tutte le norme vigenti, nonché il possesso di tutti i singoli requisiti posseduti dalla ditte partecipanti.

Art. 9 Norma finale

- 1. Il presente Regolamento sarà pubblicato per trenta giorni presso l'Albo della Società. Esso sarà inoltre consultabile al seguente sito web dell'Azienda: www.acoset.com-
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali in materia.
- 3. Nel caso di emanazione di norme nazionali e/o regionali successive all'entrata in vigore del presente Regolamento esse verranno automaticamente ed immediatamente osservate, in attesa di apportare le conseguenti modifiche al presente.
- 4. Le previsioni del presente regolamento prevalgono, ove in contrasto, con quelle dei regolamenti dei lavori in economia e delle forniture e servizi in economia approvati con le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione n. 138 del 23/11/2010, n. 139 del 23/11/2010.